



STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

Dr. Ida Zaccardi • Dr. Dario Statera • Dr. Carlo Costantini • Dr. Sergio Coria
Dr. Fabio Larussa • Rag. Eugenio Moretti • Dr. Francesco Basile

Roma, 28/10/2011

BOLLETTINO INFORMATIVO n.10/2011

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Come già comunicato in nostri precedenti bollettini informativi (vedi da ultimo il B.I. 7/2010), il D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito nella Legge 28 gennaio 2009 n. 2 ha introdotto l'obbligo per tutte le imprese costituite in forma societaria, già attive prima di tale data, di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) e di comunicarne l'indirizzo al Registro delle Imprese entro tre anni dalla data del Decreto.

Il 29 novembre 2011 scadrà il termine di cui sopra, decorso il quale le società che non avranno ottemperato incorreranno in una sanzione che va da € 206,00 ad € 2.065,00 per ciascun amministratore (art. 2630 C.C.)

Entro la suddetta data, dunque, occorre:

- 1) attivare una casella di posta elettronica certificata;
- 2) comunicare tale indirizzo al Registro Imprese.

Una volta attivata la PEC, inoltre, bisognerà monitorare costantemente la suddetta casella di posta: infatti l'art.16 comma 9 del D.L. 185/2008 dispone che le comunicazioni tra la pubblica amministrazione e le società commerciali che hanno iscritto la PEC nei rispettivi elenchi " possono essere inviate via posta elettronica certificata ... senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo".

Inoltre secondo l'art. 38 del Dl 78 del 2010 è ammessa la notifica delle cartelle di pagamento a mezzo PEC.

Ricordiamo che le società costituite dopo la data del 29/11/2008 hanno già assolto tale adempimento in sede di prima iscrizione, per cui devono solo di preoccuparsi di monitorare la casella PEC.

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986
Cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

Via G. Nicotera, 29 - 00195 Roma • Telefono 06.32.17.652/654 – 06.32.17.743/744 • Fax 06.32.17.712 • e-mail: info@stvaroma.it

Novità relative alle società di comodo

Nel nostro bollettino informativo 9/2011 Vi abbiamo comunicato che a partire dall'esercizio 2012 vengono considerate società di comodo, con tutte le conseguenze relative (imponibile IRES e IRAP determinato in maniera presuntiva, impossibilità di chiedere a rimborso, compensare o cedere il credito IVA) le società che dichiarano perdite fiscali per tre esercizi consecutivi, oppure che in due esercizi dichiarano una perdita fiscale e in un altro un reddito inferiore a quello calcolato per le società di comodo.

Il primo triennio da prendere a riferimento sarà 2009 – 2010 – 2011, per cui, pur tenendo presente che restano valide tutte le cause di esclusione attualmente vigenti, riteniamo opportuno fin da adesso esaminare la situazione reddituale delle varie società negli esercizi 2009 e 2010, considerando anche che, sempre a partire dal prossimo anno, l'aliquota IRES applicabile alle società che risulteranno di comodo sarà pari al 38% anziché al 27,5%.